

ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.

- (<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
- (<sup>2</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).
- (<sup>3</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
- (<sup>4</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
- (<sup>5</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portogallo) il 21 luglio 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA**

(Causa C-363/10)

(2010/C 288/31)

*Lingua processuale: il portoghese*

#### **Giudice del rinvio**

Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso

#### **Parti**

*Ricorrente:* Maria de Jesus Barbosa Rodrigues

*Convenuta:* Companhia de Seguros Zurich SA

#### **Questioni pregiudiziali**

Se, in caso di collisione tra veicoli e quando la responsabilità del sinistro, da cui sia derivata la morte di uno dei conducenti, non possa essere imputata ad alcuno dei conducenti a titolo di colpa, la possibilità di determinare una ripartizione della responsabilità per danni (art. 506, nn. 1 e 2, del Codice civile) che si rifletta direttamente sulla quantificazione dell'importo spettante alle persone aventi diritto al risarcimento — i genitori della vittima —, con conseguente riduzione proporzionale di tale importo, sia in contrasto con il diritto comunitario, in particolare, con l'art. 3, n. 1, della Prima direttiva (direttiva 72/166/CEE) (<sup>1</sup>), con l'art. 2, n. 1, della Seconda direttiva (direttiva 84/5/CEE) (<sup>2</sup>) e con l'art. 1 della Terza direttiva (direttiva 90/232/CEE (<sup>3</sup>)), nell'interpretazione di tali disposizioni accolta dalla Corte di giustizia.

- (<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).
- (<sup>2</sup>) Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17).
- (<sup>3</sup>) Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).

**Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena**

(Causa C-365/10)

(2010/C 288/32)

*Lingua processuale: lo sloveno*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Kukovec, agenti)

*Convenuta:* Repubblica slovena

#### **Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che, poiché per diversi anni consecutivi sono stati superati i valori limite delle concentrazioni annuali e giornaliere di PM10 nell'aria ambiente, la Repubblica slovena è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli

ossidi di azoto, le particelle e il piombo <sup>(1)</sup>, contenuti, a partire dall'11 giugno 2010, all'art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa <sup>(2)</sup>;

— condannare la Repubblica slovena alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Dal rapporto annuale presentato dalla Repubblica slovena sulla conformità ai valori limite vincolanti di PM10 giornalieri ed annuali risulta che in Slovenia, negli anni 2005, 2006 e 2007 nelle zone SI1, SI2 e SI4 e negli agglomerati SIL e SIM, sono stati superati i valori limite di concentrazione giornaliera ed annuale di PM10 nell'aria ambiente. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna notifica circa il rispetto dell'obbligo di applicazione dei valori limite conformemente all'art. 22, n. 2, della direttiva 2008/50/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 163, pag. 41.

<sup>(2)</sup> GU L 152, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 22 luglio 2010 dalla EMC Development AB avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 12 maggio 2010, causa T-432/05, EMC Development AB/Commissione europea**

**(Causa C-367/10 P)**

(2010/C 288/33)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* EMC Development AB (rappresentante: W.-N. Schelp, avocat)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

- i) annullare la decisione della Commissione 28 settembre 2005;
- ii) in subordine, annullare in parte o in toto la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale per un giudizio nel

merito alla luce delle indicazioni che la Corte eventualmente fornirà;

- iii) in ogni caso, ordinare alla Commissione di pagare le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale, condividendo la posizione della Commissione circa gli orientamenti, ha richiesto alla ricorrente di dimostrare situazioni di fatto, ponendo a suo carico un indiscutibile onere. Così facendo, essa ha cercato di ottenere la prova degli effetti della norma, senza tener conto della questione della sua natura, che ha maggior portata e centralità. La ricorrente ritiene che ciò integri un errore di diritto e che sia stato invertito l'ordine di successione della valutazione, per quanto riguarda la natura e gli effetti della norma.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Repubblica di Polonia) il 26 luglio 2010 — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu**

**(Causa C-372/10)**

(2010/C 288/34)

*Lingua processuale: il polacco*

### Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II

### Parti

*Ricorrente:* Pak-Holdco Sp zoo

*Convenuto:* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se per l'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE <sup>(1)</sup> il giudice nazionale sia obbligato a tenere conto delle disposizioni delle direttive di modifica, segnatamente le direttive 73/79/CEE <sup>(2)</sup> e 73/80/CEE <sup>(3)</sup>, in una situazione in cui tali direttive non fossero più in vigore al momento dell'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea.